



## COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

### Ordinanza del Sindaco n. 7 del 2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTA l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 24/02/2021;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo presso gallerie commerciali ed aree gioco;



## COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA** **dal 26 febbraio all'11 marzo 2021**

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed al fine di tutelare la popolazione nel territorio comunale, fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. le attività commerciali mercatali in aree pubbliche sono consentite a condizione che i posteggi utilizzati per la vendita siano perimetrati con strutture idonee a consentire un accesso contingentato, e a condizione che venga garantito il rispetto delle misure di contenimento del contagio attraverso la vigilanza, anche rispetto al tempo di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni;
2. nelle gallerie commerciali è consentito l'accesso a condizione che venga garantito il controllo sul contingentamento e il divieto di assembramento da parte di personale dedicato;
3. la chiusura – con divieto di accesso per chiunque- dei giardini e aree verdi comunali, di seguito elencati:
  - **Parco “Bambinopoli” di via 2 giugno**
  - **Parco di via Gramsci 24**

### **AVVERTE**

che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di prevenzione/contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr. 19/2020.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
  - Prefetto di Bologna;



## COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

- Direttore Generale AUSL di Imola;
- Carabinieri di Castel Guelfo di Bologna;
- Polizia Locale;
- A tutti gli Uffici Comunali per il seguito di competenza;

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

Li, 25/02/2021

il Sindaco  
*Claudio Franceschi*  
(atto sottoscritto digitalmente)